

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 48-13326 DEL 15 FEBBRAIO 2010

Reg. CE 1698/2005 e reg. CE 1320/2006. Azioni agroambientali approvate dalla Commissione anteriormente al primo gennaio 2007: disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni – Campagna 2010

Visto il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio e s.m.i sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) ed il relativo regolamento applicativo n. 817/2004 della Commissione, attuato mediante i Piani regionali di sviluppo rurale 2000-2006.

Considerato che il reg. CE 1257/99 all'art. 55 abrogava, tra gli altri, il reg. (CEE) 2078/92, trasferendo al nuovo regime di sviluppo rurale i precedenti interventi, mediante le norme transitorie del reg. CE 2603/1999.

Visto che il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2000) 2507 del 7/9/2000 e, in conseguenza di ulteriori modifiche, successivamente con la Decisione C(2003) 4102 del 28/10/2003, annovera, tra gli interventi in esso sviluppati, la misura F (azioni agroambientali) relativa agli articoli n. 22-24 del regolamento (CE) 1257/99.

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i., che disciplina il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal reg. CE 1290/2005.

Visto che il regime di sostegno allo sviluppo rurale previsto dal reg. CE 1698/2005 ha abrogato il reg. 1257/99 a decorrere dal 1° gennaio 2007, pur mantenendolo applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi dello stesso reg. CE 1257/99 prima di tale data.

Visto che il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. CE 1698/2005 rende ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione le spese relative ad impegni assunti ai fini del periodo di programmazione 2000-2006, che determinino pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006.

Visto il Decreto 4 dicembre 2002 "Disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n. 445/02, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga".

Visto il D.M. n. 159 del 27 marzo 1998, in tema di controlli e decadenze.

Considerato il Decreto n. 30125 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data 22.12.2009 recante *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*, ed in particolare l'art. 26 *Norme di rinvio* che può essere applicato alle domande presentate ai sensi del reg. CE 1257/99 e del reg. CEE 2078/92 nel caso in cui risulti più favorevole al beneficiario.

Visto che il citato Decreto 30125 ammette che non vengano applicati i sistemi delle riduzioni, delle esclusioni e delle decadenze derivanti dal D.M. 159/98 e dal medesimo D.M. 30125 nel caso di riduzione delle superfici e/o delle unità di bestiame adulto esercitata entro il 31 dicembre 2010 rispetto alle superfici e/o delle unità di bestiame adulto a suo tempo dichiarate dai beneficiari del reg. CEE 2078/92 e/o della misura F del PSR 2000-2006.

Tenuto conto che relativamente alla campagna 2010 permangono 147 beneficiari il cui periodo di impegno ai sensi della Misura F del PSR 2000-2006 è ancora in corso, come ad esempio gli aderenti nel 2001 all'azione decennale F7 ai sensi della D.G.R. n. 77-1961 del 7/01/2001 fino alle limitate adesioni concesse per l'azione F2 nella campagna 2006 ai sensi della D.G.R. n. 61-1850 del 19/12/2005 e successive modifiche.

Tenuto conto che relativamente alla campagna 2010 permangono 16 beneficiari il cui periodo di impegno ai sensi del reg. CEE 2078/92 è ancora in corso.

Tenuto conto che, a seguito dell'abrogazione del reg. CE 1257/99 (che a sua volta ha abrogato il reg. CEE 2078/92) non è possibile accettare nuove adesioni alle azioni agroambientali ai sensi di tali regolamenti né è possibile prolungare il periodo di impegno oltre la durata delle azioni prevista.

Visto che al regime del reg. CE n.1257/99 viene applicato il reg. CE n.817/2004 e parzialmente il reg. CE n. 796/2004 per quanto concerne l'applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo.

Visto che il reg. (CE) 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE) 73/2009, nonostante sia stato abrogato dal reg. CE 1122/2009, resta ancora in vigore ed applicabile alle domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2010 .

Considerato che secondo l'art. 8 del reg. CE n. 1975/2006 l'applicazione dell'art. 11 del reg. CE n. 796/2004 della Commissione che fissa al 15 maggio di ogni anno la data ultima di presentazione delle domande per misure connesse alla superficie, condiziona la presentazione delle domande relative a contratti che hanno acquistato efficacia solo dopo il 1° gennaio 2007, è possibile fissare una data successiva al 15 maggio per la presentazione delle domande di cui all'oggetto, sulla base anche delle indicazioni delle autorità competenti al pagamento.

Considerato che le spese determinate dalle domande agroambientali in corso dai precedenti regimi incidono sulle risorse finanziarie disponibili fino al 2013 per le domande relative alla Misura 214 "Pagamenti agroambientali" e che queste spese sono state previste nel par. 10 del cap. 5.3.2.1.4 del PSR 2007-2013, non vengono ritenuti ammissibili aumenti di spesa dovuti agli ampliamenti di impegni preesistenti, salvo nel caso dell'azione 214.7, al fine di rispettare la quota di incidenza degli elementi ambientali e paesaggistici prevista dal PSR 2000-2006 pari al 5-10% della superficie agricola utilizzata.

Tenuto conto dell'emanazione nella campagna 2010 di bandi di presentazione delle domande ai sensi della misura 214, quali il bando per le prosecuzioni degli impegni di domande già presentate in anni precedenti ed ulteriori bandi per la presentazione di nuove domande.

Dato atto che i fondi in questione (comunitari e statali) non transitano sul bilancio regionale.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 che conferiscono, rispettivamente, alle Province ed alle Comunità montane le funzioni amministrative per l'applicazione di misure agroambientali.

Tenuto conto del riordino territoriale delle Comunità montane per l'individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell'articolo 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19, operato con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009. Tenuto conto, inoltre, della formale costituzione delle nuove Comunità montane mediante decreti della Presidente della Giunta

regionale in data 28 agosto 2009 che hanno anche indicato la sede provvisoria degli enti sorti per aggregazione.

Vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari. Visto l'art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l'istituzione dell'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.

Considerato che l'ARPEA è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del reg. CE 885/06 (n. 0001003 del 25/01/2008) come organismo pagatore sul territorio della regione Piemonte e visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico.

Preso atto delle convenzioni di delega vigenti tra l'ARPEA e gli Enti delegati.

Ritenuto, pertanto, dover stabilire per la campagna 2010:

- la presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni agroambientali approvati ai sensi del reg. CEE n. 2078/92 e del reg. CE n. 1257/99 anteriormente al 1° gennaio 2007;
- l'importo da destinare al finanziamento delle suddette domande, tra l'altro già previsto dal PSR 2007-2013, che grava sul regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. CE 1698/2005;
- nel caso in cui l'importo destinato risultasse insufficiente a finanziare tutte le domande pervenute, a causa delle variazioni consentite, si incarica la Direzione agricoltura a considerare con priorità la rimodulazione di eventuali ulteriori risorse derivanti da economie di altri bandi relativi alle misure agroambientali. Se gli importi di cui trattasi continuano a restare insufficienti è possibile un'integrazione con risorse aggiuntive, compatibilmente con le risorse finanziarie del PSR. E' possibile rimodulare eventuali economie derivanti dal presente bando per far fronte alla carenza di risorse in altri bandi relativi ad azioni agroambientali.
- la validità degli impegni tecnici definiti per l'intervento F dal Programma Agroambientale Regionale e per la Misura F dal PSR 2000-2006;
- di dare incarico alla Direzione regionale agricoltura e all'Arpea di stabilire per le parti di propria competenza, i termini di scadenza e le modalità di presentazione delle domande e delle fasi di istruttoria fino alla concessione dei pagamenti, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame del Comitato consultivo ex art. 8 della l.r. 17/99 nella seduta del 3 febbraio 2010.

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

- I. E' consentita la presentazione nella campagna 2010 delle domande di pagamento che confermano (con gli aggiornamenti dei dati consentiti) gli impegni agroambientali assunti ai sensi del reg. CEE n. 2078/92 e del reg. CE n. 1257/99.
Trattasi rispettivamente:
 - a. degli impegni assunti ai sensi dell'intervento F "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione" del Programma agroambientale di attuazione del regolamento (CEE) **2078/92**;
 - b. degli impegni assunti a partire dal 2001 da parte dei beneficiari dell'azione decennale **F7** "Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;
 - c. degli impegni assunti nell'anno 2004 da parte dei beneficiari dell'azione decennale **F4** "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006,
 - d. degli impegni assunti nell'anno 2006 da specifici beneficiari dell'azione **F2** "Applicazione delle tecniche di produzione biologica" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

- II. E' destinato l'importo totale di 466.860 mila € di spesa pubblica totale per il finanziamento dell'annualità 2010 delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni delle azioni agroambientali di cui al punto I. Tali impegni, in virtù del reg. (CE) 1320/2006 accedono al cofinanziamento del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai fini del periodo 2007-2013 ed in particolare all'ammontare totale assegnato alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR. L'importo citato risulta per il 44% a carico del FEASR e per il 56% dei fondi nazionali.
Qualora gli importi sopra indicati risultassero insufficienti a finanziare tutte le domande pervenute, a causa delle variazioni consentite, si incarica la Direzione agricoltura a considerare con priorità la rimodulazione di eventuali ulteriori risorse derivanti da economie di altri bandi relativi alle misure agroambientali. Se gli importi di cui trattasi continuano a restare insufficienti è possibile un'integrazione con risorse aggiuntive, compatibilmente con le risorse finanziarie del PSR.
E' possibile rimodulare eventuali economie derivanti dal presente bando per far fronte alla carenza di risorse in altri bandi relativi ad azioni agroambientali.

- III. Si richiamano gli impegni tecnici definiti per l'intervento F (di cui al punto I. lettera a.) dal Programma Agroambientale Regionale e per la Misura F (di cui al punto I. lettere b., c. e d.) dal PSR 2000-2006.

- IV. Viene dato incarico alla Direzione regionale agricoltura e all'Arpea di stabilire per le parti di propria competenza, i termini di scadenza e le modalità di presentazione delle domande e delle fasi di istruttoria fino alla concessione dei pagamenti, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.